FAMIGLIE IN RETE

TRUST

Affidamento Fiduciario

'Il dopo di noi....'

<...che deve partire 'mentre noi' ci siamo ancora>

(Edito da Gruppo di Lavoro Trust & Co-Housing)

Famiglie in Rete OdV ETS

Introduzione

A molti di voi sara' venuto in mente:

<Cosa posso fare per assicurare un futuro abitativo o addirittura economico, a mio/a figlio/a, a mio/a marito/moglie, fratello/sorella, compagna/compagno, quando non ci saro' piu', senza che questo bene patrimoniale venga sperperato?

Affidando a qualcuno anche la gestione *day by day* e in controllo su un eventuale Piano Terapeutico?>.

A questo tema si affianca il problema della soluzione abitativa e del lavoro, temi da affrontare in altri settori come Co-Housing e Progetto *ad personam*, e che potrebbero tutti essere inglobati in un:

<***Progetto di Vita***>.

In passato ci si e' affidati a Parenti o Amici (**Amministratore di Sostegno** oppure **Tutore**).

Tali figure potrebbero ancora esistere per la gestione del *day by day* o del Piano Terapeutico, ma con importanza secondaria.

Sembra che tra tutti gli strumenti legali a disposizione, ad esempio riguardo di un bene immobile, (diritto di abitazione, usufrutto, nuda proprietà, comodato d'uso, ecc.) il **TRUST** sia il piu' indicato.

Il Trust e' considerato e menzionato come strumento di gestione dei fondi, anche nella Legge 112 del Giugno 2016 che da' <*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare*>, fondi che vengono erogati in base alla presentazione di un <***Progetto di Vita***>

FAMIGLIE IN RETE

Introduzione

<La nostra vita è scandita da tre MACRO AREE/ESIGENZE>

Gestione ECONOMICA

Gestione della QUOTIDIANITA'/VITA

Gestione della SALUTE

INTRODUZIONE

Parente → AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Conoscente
Amico → TUTORE

Istituti
Giuridici → TRUST
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO
VINCOLO DI
DESTINAZIONE

Professionisti
Studi
professionali
strutturati

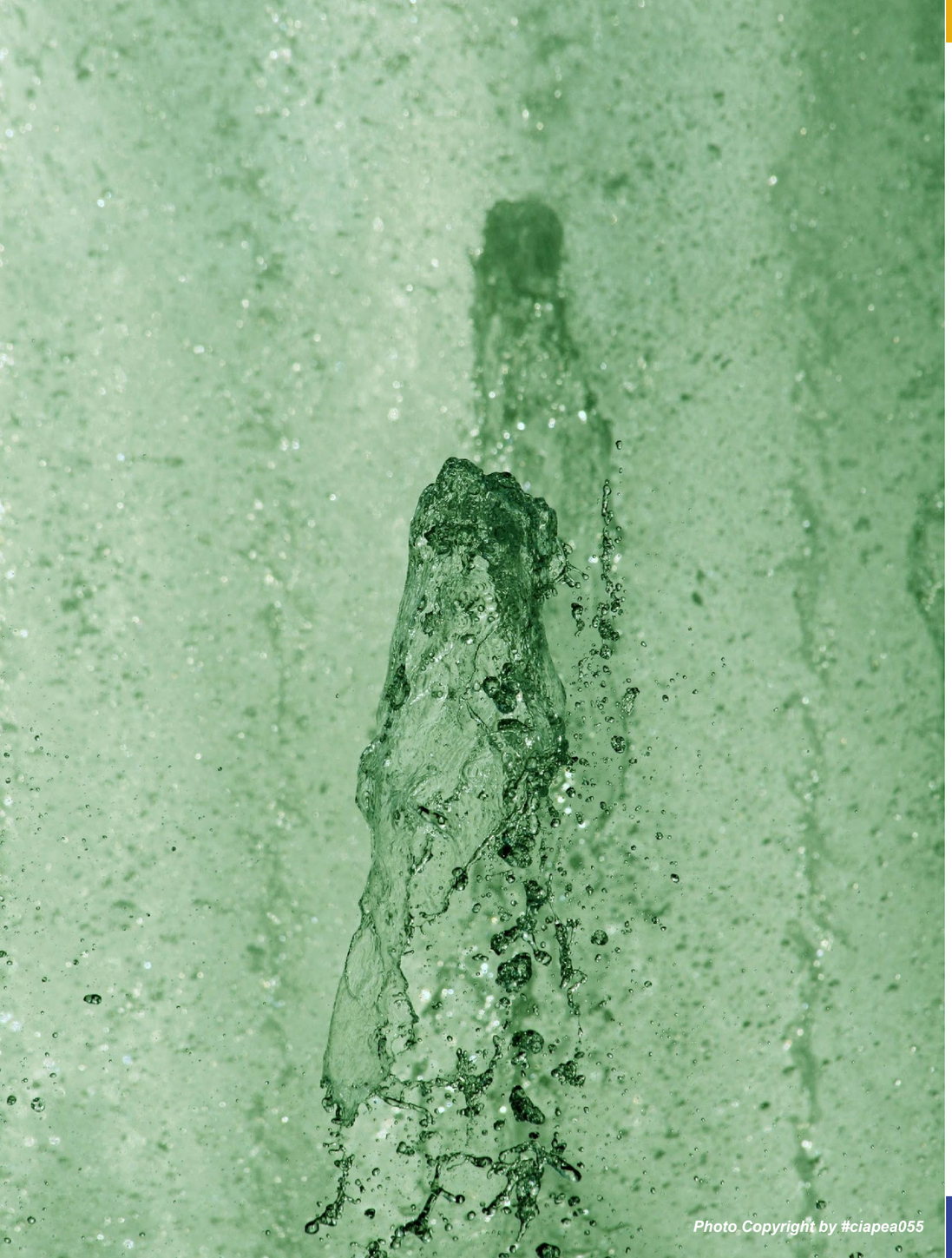

TRUST

Caratteristiche e Ruoli

Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, è un contratto in base al quale una persona trasferisce dei beni a un altro soggetto che li amministra a favore di terzi, entro limiti e condizioni predefinite.

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente quattro.

Durante le Crociate (XI–XIII secolo), molti cavalieri inglesi partivano per lunghi periodi e affidavano le loro terre a una persona di fiducia chiedevano che queste fossero amministrate per il beneficio della famiglia.
Qui nasce il meccanismo: proprietario formale (chi detiene il bene) e beneficiario reale (chi ne gode i frutti).

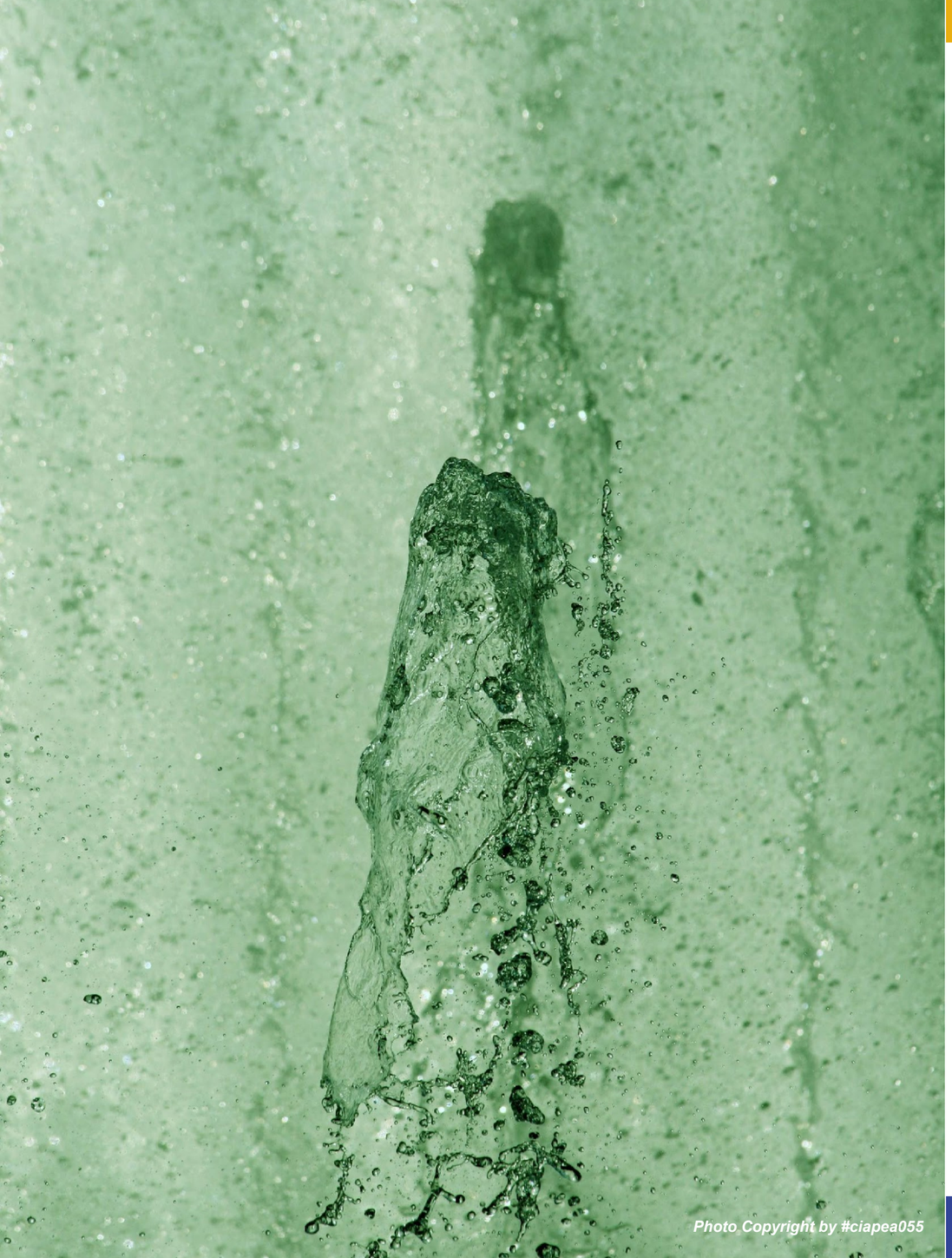

TRUST

Caratteristiche e Ruoli

Un ruolo è quello del **Disponente**, cioè colui che promuove/istituisce il trust e che mette <sul piatto> i beni.

La seconda è rappresentata dall'**Amministratore/Gestore (*Trustee*)**. Il disponente intesta beni mobili e immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente.

La terza è quella del **Beneficiario**, espressa o implicita.

La quarta posizione è quella del **Guardiano**.

"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica, così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione.

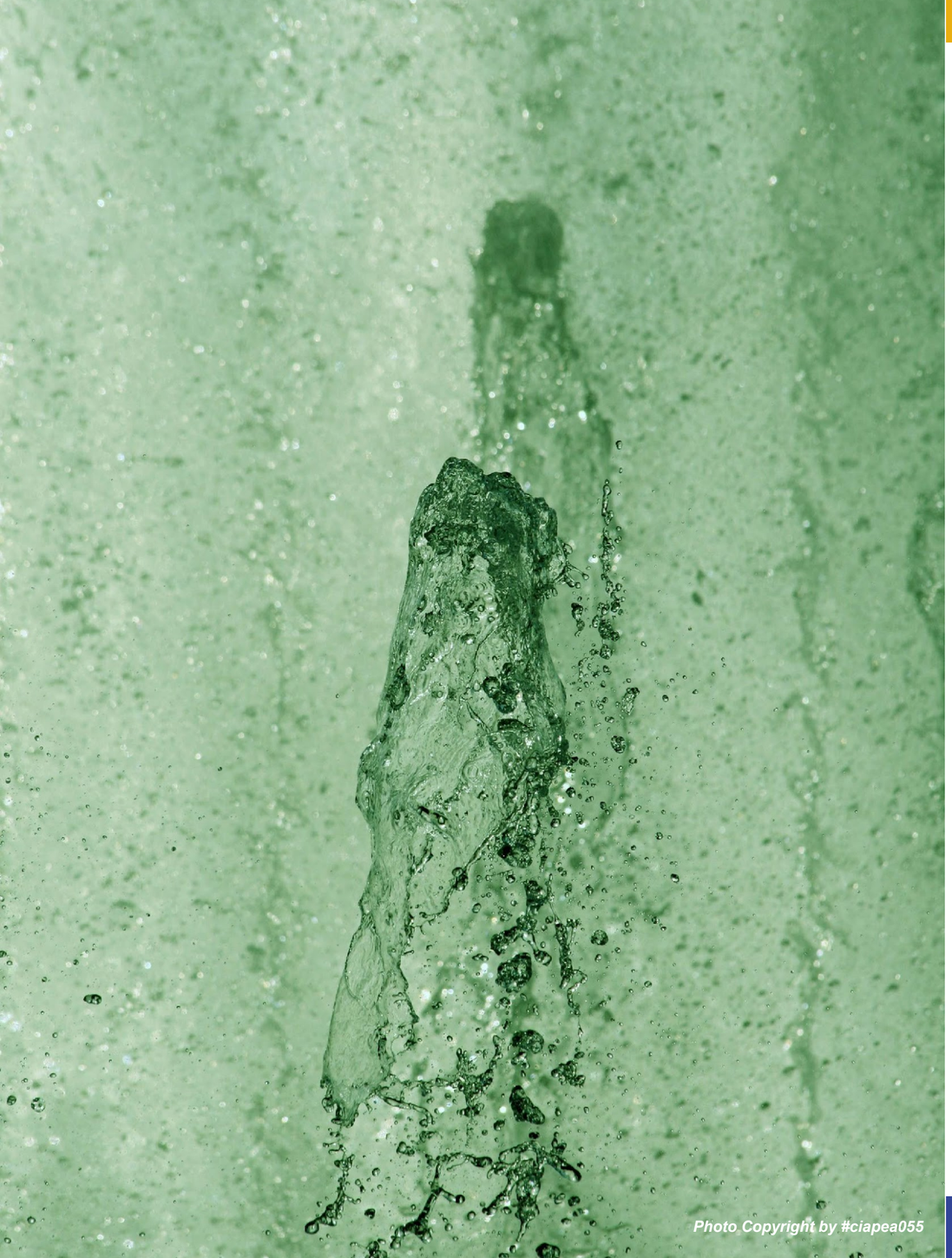

TRUST

Caratteristiche e Ruoli

Oltre alle figure elencate, tipiche partecipanti al Trust, ci potrebbero essere altre figure necessarie per gestire le attivita' <*day by day*>

Amministratore di Sostegno:
Avrebbe la delega per colloquiare con I referenti sanitari per eventuali cambiamenti del Piano Terapeutico, ricoveri, richiesta esami e medicinali, etc. etc.

Badante:
Si occuperebbe della casa, fare la spesa, fare da mangiare, etc. etc.

Commercialista:
Necessario per Dichiarazione dei Redditi, Pagamento Tributi, etc.

Tutto questo in base al grado di autogestione del Beneficiario

STRUTTURA DEL TRUST

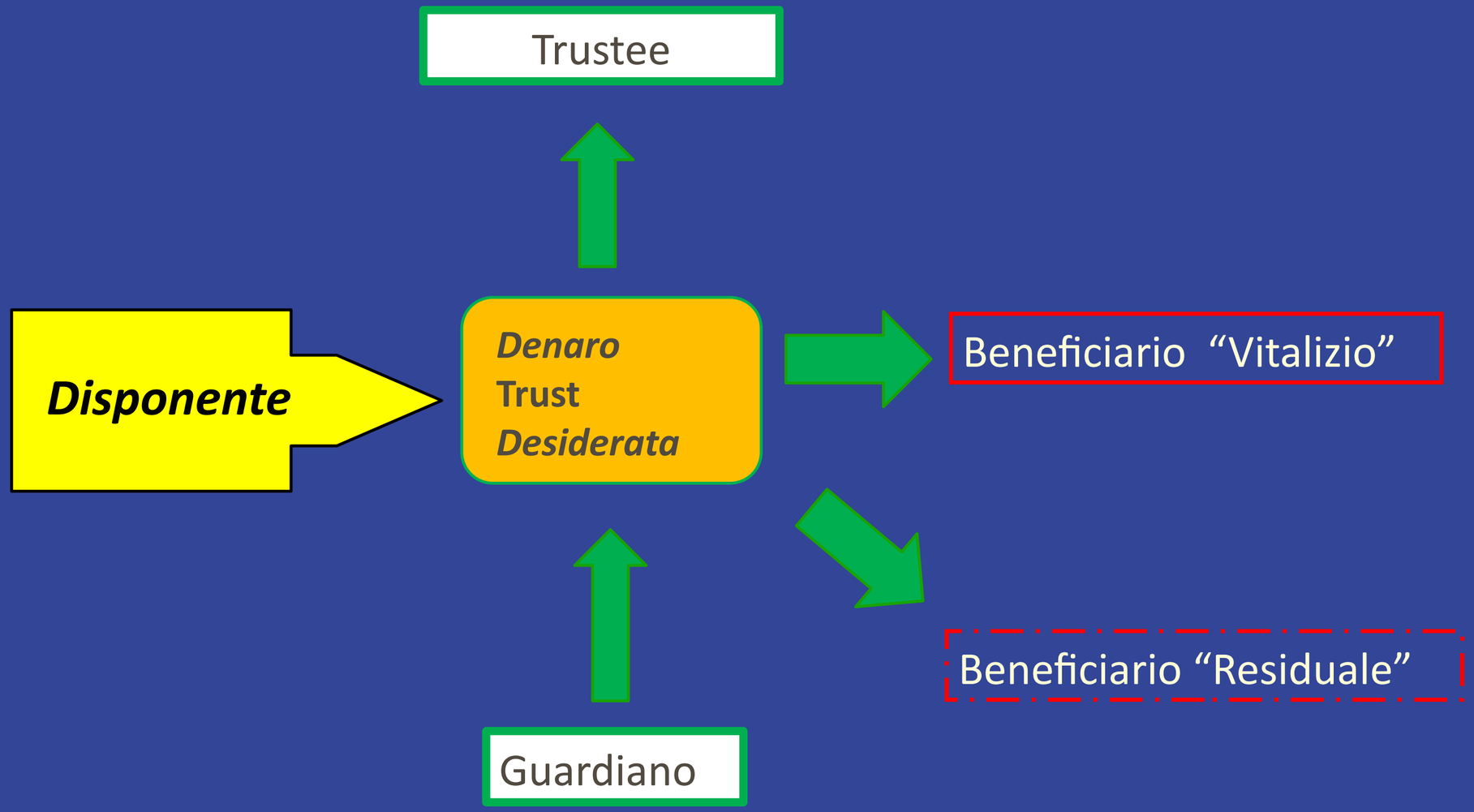

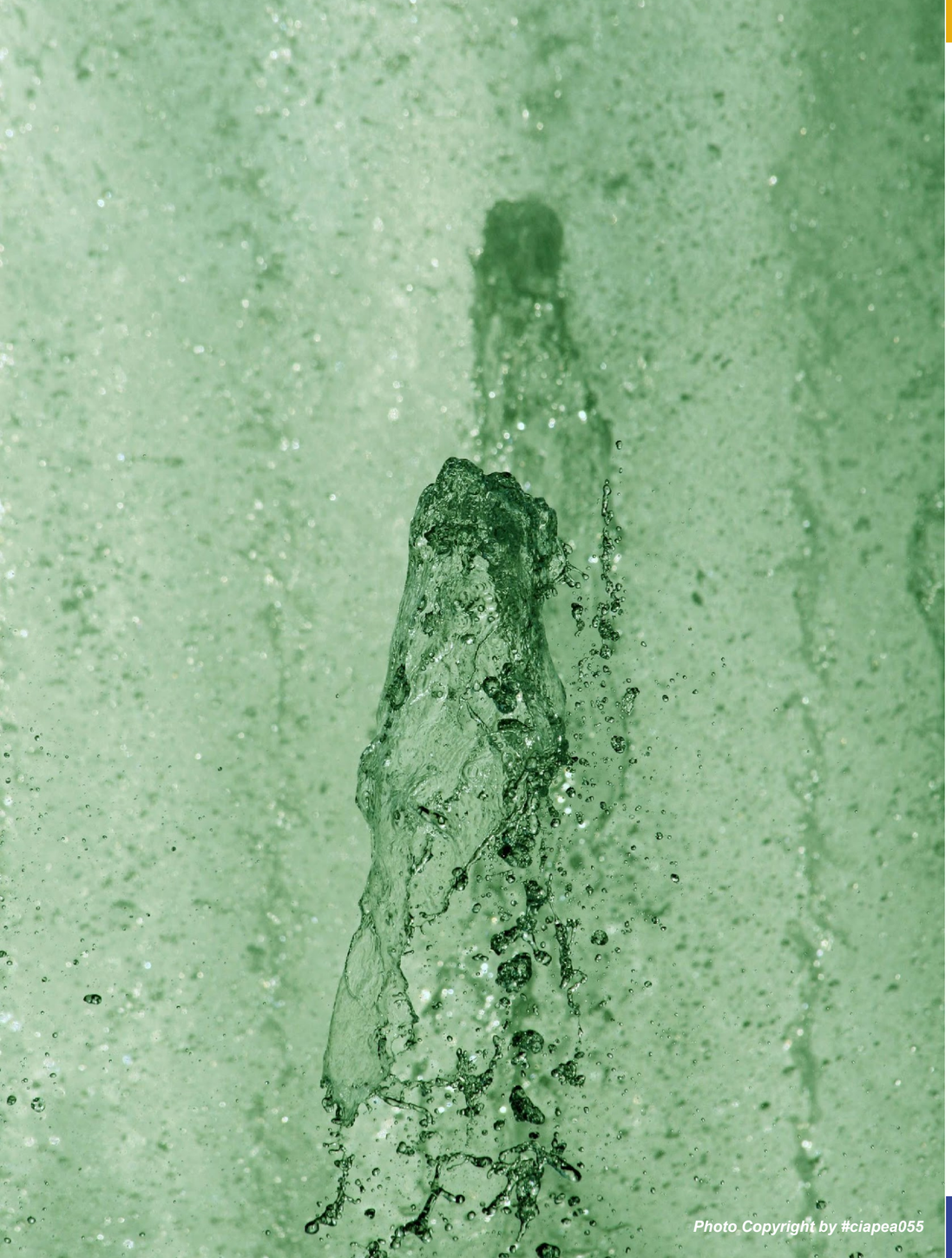

TRUST

Caratteristiche

Disponente: Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust, detto *settlor*. Nella prassi il/i disponente/i operano un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc). Anche il controllo sull'operato del trustee è esercitato da soggetti diversi dal disponente (protector, beneficiario) così da scongiurare il rischio che il trust possa essere considerato simulato e quindi nullo, giacché in molte legislazioni il potere del disponente sul trust istituito è previsto di blanda portata.

Trustee (Fiduciario): Il fiduciario, detto anche *trustee,* può essere, come visto, una persona fisica, un professionista di fiducia del disponente, o anche una persona giuridica come ad esempio un Fondo Pensione, una Fondazione, **un'Associazione**. L'atto costitutivo del *trust* disciplina gli obblighi e i diritti del fiduciari e, in caso di pluralità di fiduciari, i modi di soluzione delle controversie.

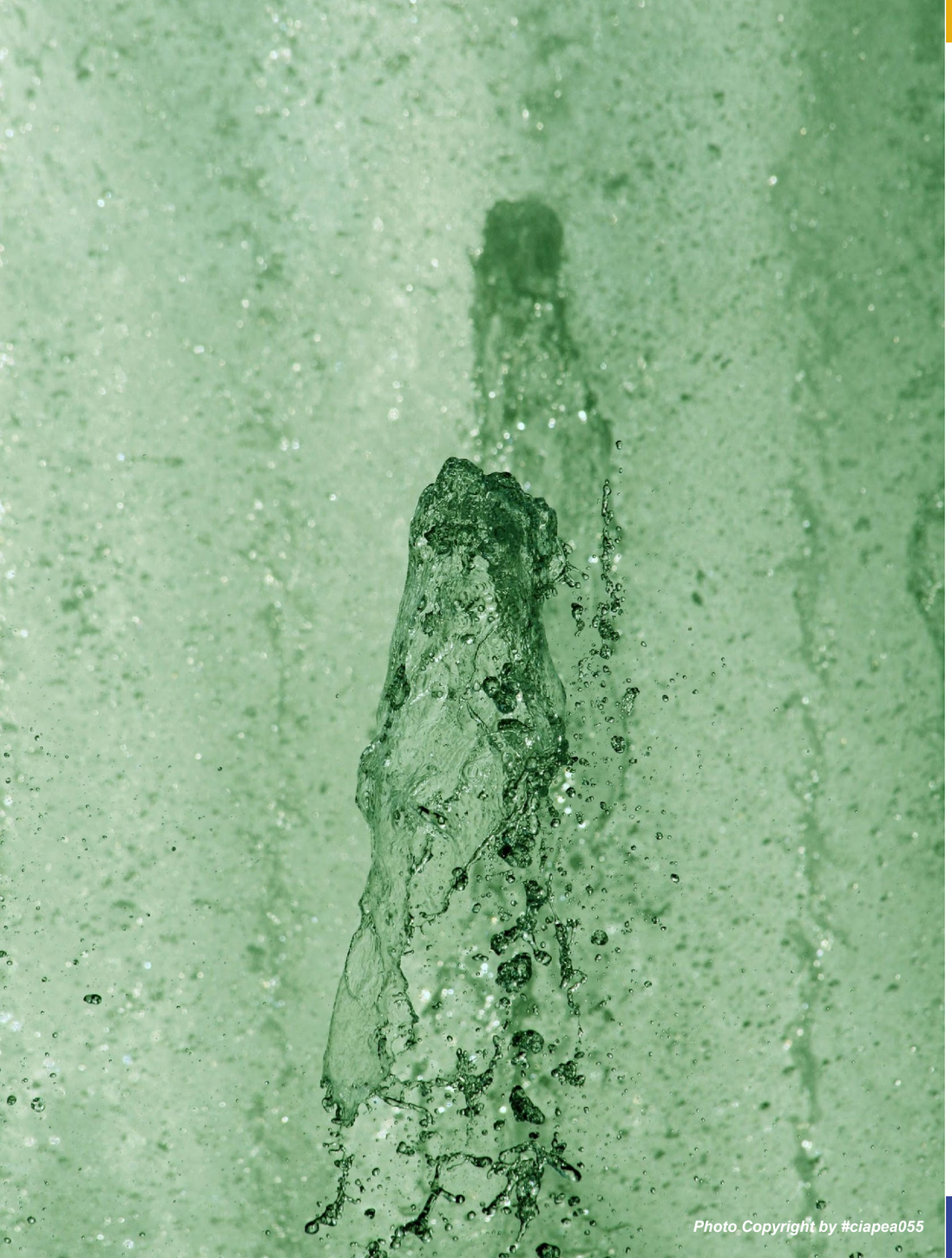

TRUST

Caratteristiche

Beneficiario: Anche il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei *trust* costituiti a scopo benefico (es.: "i miei nipoti e pronipoti"; "i poveri del villaggio X"; "i minatori del pozzo n. 14").

Guardiano: Persona fisica, professionista di fiducia del disponente che garantisce la correttezza delle attività svolte dal fiduciario ed, eventualmente, di supplenza del *trustee*.

TRUST

Contenuti

Nell’atto devono essere individuati:

- le aspirazioni, le necessità, le attività assistenziali necessarie per la cura del soggetto disabile
- le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione
- gli obblighi che si assume il Trustee con riferimento alla realizzazione del progetto di vita e agli obiettivi di benessere da perseguire per il soggetto debole
- i Beneficiari del Residuo al termine del Trust (a chi andrà il patrimonio residuo alla fine del trust)
- il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al Trustee (il Guardiano)
- durata del trust: la vita del soggetto debole (Benificiario), ma anche di chi elargisce (Disponente), quindi sarebbe meglio partire con il Trust quando Disponente/i e’/sono ancora in vita

TRUST

Contenuti

Nell’atto devono essere incluse:

- Clausole di reintegrazione patrimoniale
- Obblighi di reinvestimento in caso di alienazione o esproprio
- Diritti di controllo o contestazione da parte del beneficiario
- In sintesi:
- Il beneficiario non è proprietario del bene, ma titolare di un diritto a ricevere vantaggi secondo quanto previsto nel trust. Se il bene viene meno, il beneficiario può:
  - Contestare la gestione del trustee se negligente
  - Chiedere l’applicazione delle clausole di reintegrazione
  - Ricevere l’indennizzo o un bene sostitutivo, se previsto

TRUST

Contenuti

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente nel quadro normativo di riferimento.

Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore , gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.

Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.

Il conferimento può essere revocabile o irrevocabile: nella prassi e per norma prudenziale, i conferimenti sono molto spesso revocabili dai disponenti finché sono in vita

TRUST

Analogie e differenze con il Mandato Fiduciario

Si dice comunemente che il trust sia l'equivalente anglosassone del mandato fiduciario di diritto continentale; ma le differenze sono molto profonde: nel mandato fiduciario infatti la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi.

Nel trust invece il fiduciario è pieno proprietario del bene in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiario.

Il trustee può alienare, permutare, affittare, dare a garanzia i beni in trust (alle condizioni del disponente e se ciò è funzionale alle volontà espresse nell'atto di trust dallo stesso disponente).

TRUST

Analogie e differenze con il Mandato Fiduciario

Rispetto ad un pieno proprietario egli non può distruggere la cosa (*salva substantia rerum*). La piena proprietà del trustee giustifica l'uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria. Il contraltare della protezione del bene in trust è la compressione del diritto di proprietà subita dall'apposizione di un vincolo a tutela di interessi riconosciuti legittimi. Il trust dà garanzia di tutela giurisdizionale ad un rapporto di fiducia che tipicamente è fuori dal mondo delle leggi.

Si noti inoltre che il **Disponente** (cioè l'originario pieno proprietario dei beni) può istituire in testamento il trust.

Il trust ha pertanto molte più analogie con l'istituto del fedecommesso che con il mandato fiduciario.

TRUST

Scopi

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne può immaginare la fantasia di un professionista. Il rapporto di trust è una via di mezzo tra una obbligazione ed una "proprietà speciale" (ma rimane preferibile la definizione di "intestazione qualificata") che può essere utilizzato per moltissimi motivi.

Dire trust è come dire negozio giuridico.

Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.

TRUST

Scopi

Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:

Protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale".

Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust.

Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool ecc.).

TRUST

Scopi

Riservatezza: le disposizioni contenute nel *trust* possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione; la riservatezza è riferita prevalentemente ai trust cd. 'opachi' (in Italia penalizzati dalla normativa fiscale), dove il trust può rappresentare un ottimo strumento di controllo di enti e società (di norma è impiegato all'estero in attività di ingegneria fiscale).

Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili: spesso, come visto, le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;

Tutela del patrimonio per finalità successorie: di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;

TRUST

Scopi

Beneficenza: in molti ordinamenti di *common law* gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;

Forme di investimenti e pensionistiche: i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei *trust fund* anglosassoni;

Vantaggi di natura fiscale: un trust può dare vantaggi fiscali. Se il risparmio di imposta è l'unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, può essere considerato illegittimo e sanzionato. Come qualsiasi istituto giuridico, l'uso elusivo od evasivo è contrario alle norme di legge e sanzionato.

Altro: il trust, come detto, è idoneo a realizzare una vasta molteplicità di scopi non facilmente enumerabili.

TRUST

Tassazione

Il trust prevede la particolare circostanza che il proprietario di un bene può spossessarsene, conferendolo in una struttura giuridica da lui distinta, diversa, ed amministrata da un terzo. Dopo lo spossessamento la tassazione riguarderà in primo luogo il trust (salvo la tassazione dei beneficiari dei redditi, ove previsti in atto), similmente a quanto accade a seguito del conferimento di beni in società di comodo costituite ad hoc.

Il recente orientamento di giurisprudenza tributaria, confermata da ormai numerose e univoche pronunce della Corte di Cassazione, sembra avere ricondotto il trust ad un regime fiscale più idoneo all'istituto, superando così l'iniziale interpretazione e conseguente prassi impositiva così come delineati dalla Circolare Ag. Entrate n.48/E-'07 (imposta proporzionale iniziale).

TRUST

Tassazione

Ne è conseguito il sostanziale assoggettamento a imposta fissa dell'atto costitutivo di trust e gli atti di conferimento in esso di beni, salvo applicare l'imposta proporzionale all'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Per alcuni anni la linea tracciata dalla menzionata circolare sembrava confermata da alcune pronunce anche della Suprema Corte (fra tutte l'ordinanza n.3886/2015) che indicavano la via di una sovrapposizione e duplicazione di imposte proporzionali (all'iniziale conferimento dei beni in trust ed all'attribuzione finale di essi ai beneficiari); un orientamento che, se consolidato, avrebbe avuto l'effetto di rendere estremamente oneroso il ricorso al Trust in Italia, vanificando il disposto della L.364/89 e rendendo di fatto inapplicabile l'istituto.

Essendo uno strumento di trasferimento di immobili, il trust è soggetto all'imposta di donazione.

TRUST

Tassazione

- **Agevolazioni tributarie** per i trasferimenti dei beni in favore di trust:
  - esenzione imposte di successione e donazione se il valore non eccede 1M€, altrimenti 4% sull'eccedente:
    1. Esenzione imposta di donazione fino alla morte del soggetto beneficiario
    2. Esenzione dell'erogazione del residuo al disponente in caso di premorienza del beneficiario; se invece il trasferimento del patrimonio residuo si effettua nei confronti di terzi diversi dai disponenti, questo trasferimento è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (aliquote in funzione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario residuale sul valore del patrimonio residuo)
  - misura fissa per le imposte ipotecarie e catastali (200€)
  - misura fissa imposta di registro (200€)
  - se beni immobili, Imposta di registro: 1% o 2% (se prima casa) o 9% (se seconda casa)

- Alle dichiarazioni, atti, contratti e documenti richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo;

- I Comuni *possono* applicare agli immobili in trust aliquote ridotte o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili (IMU)

TRUST

Tassazione

La giurisprudenza europea dimostra il favore di tribunali al riconoscimento del trust (legittimo e meritevole) e tra le oltre sessanta sentenze italiane (favorevoli al riconoscimento del trust) nessuna è di condanna o tratta anche velatamente di riciclaggio.

A fini tributaristici, dal 2006 i trust costituiscono soggetto passivo **I**mposta sui **R**edditi dell**E S**ocieta'.
Va precisato che, nell'ipotesi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai detti beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, in mancanza, in parti uguali. Si tratta del cosiddetto regime di "trasparenza".

Se i beneficiari sono persone fisiche il reddito ad essi attribuito è qualificato come reddito di capitale (Art. 6, **T**esto **U**nico **I**mposte **R**edditi) e dunque rientrante nella sfera impositiva **I**mposta **R**eddito **P**erson**E F**isiche.

Un beneficiario si intende "individuato" quando ha diritto a ricevere dal trustee il reddito di periodo indipendentemente dall'effettivo esercizio del diritto medesimo.

In assenza di "beneficiari individuati" il reddito del trust è soggetto ad IRES ed è determinato con regole diverse a seconda che l'attività svolta dal trust sia commerciale o meno.

TRUST

Omologie con la legge italiana

La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme equitative non è di ostacolo all'utilizzo del trust.
L'istituto trova anzi legittimazione all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1º I uglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1º gennaio 1992.

Inoltre, con l'introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2645-ter, è stato sancito che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati “alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela” per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria D.L 30 dicembre 2005, n. 273, conv. in L. 23 febbraio 2006, n. 51.

È così possibile costituire un vincolo di destinazione, che presenta alcune analogie con l'istituto del trust, anche se non piena identità con questo.

TRUST

FAMIGLIE IN RETE

Omologie con la legge italiana

Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello cosiddetto *interno*, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.

Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di regolamentarne con chiarezza gli aspetti fiscali e tributari.

Nel diritto italiano l'istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc).

TRUST

Omologie con la legge italiana

I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.

Per questa sua caratteristica il trust bene si presterebbe ad un utilizzo di massa anche in sostituzione di strumenti giuridici più tradizionali e diffusi.

Occorre tuttavia evidenziare l'attuale scarsa conoscenza del trust fra i giuristi italiani che non agevola il radicamento dell'istituto e la sua diffusione.

La legge comunitaria 2010 ha delegato il Governo (Capo II art. 11) a introdurre e a disciplinare nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del trust (fiducia).

Il disegno di legge n 2284 presentato dal Ministro della giustizia Alfano (non ancora iniziato l'esame) delega il Governo ad apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia.

TRUST

Omologie con la legge italiana

La disciplina della fiducia ha lo scopo di colmare un vuoto del nostro sistema giuridico che – nonostante l'entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento (adottata a L'Aja il 1º luglio 1985, ratificata e resa esecutiva dalla l. 16 ott. 1989 n. 364) - non contiene una completa disciplina positiva dell'istituto del trust.

La legge comunitaria e il disegno di legge 2284 traggono ispirazione dal modello francese dell'istituto della "fiducie".

La Francia infatti, tramite l'ordinanza nº 2009-112 del 2009 ha esteso alle persone fisiche e alle persone giuridiche non sottoposte all'imposta sulle società, la capacità di costituire una "fiducie", consentendo anche agli avvocati di rivestire la qualità di fiduciari.

L'Italia, sulla scia della riforma francese, sta dunque cercando attraverso una propria normativa sul trust (fiducia) di attuare una modernizzazione e una maggiore attrattiva giuridica del proprio diritto interno

Trust

Programmazione

- **Durata del Trust**
- **Vincoli (controllati dal Guardiano)**

- **Beni Patrimoniali**

  - *Immobili (sia abitati che in affitto)*
  - *Rendita da affitto*
  - *Eventuali attivita' commerciali a reddito*
  - *Conti Correnti*
  - *Fondi/Obbligazioni/etc.etc.*
  - *Autoveicoli/Motoveicoli/etc.etc.*
  - *Varie ed Eventuali (opere d'arte, oro, etc.etc.)*

FAMIGLIE IN RETE

Trust

Programmazione

FAMIGLIE IN RETE

- **Costi**

  - *Spese di accensione/Tasse/Gestione del Trust*
  - *IMU/TARI/IRPEF/etc.etc*
  - *Spese Condominiali*
  - *Utenze (Gas/Luce/Acqua)*
  - *Spese Mediche*
  - *Spese Veicoli (Bollo, Associrazione, Manutenzione, etc.)*
  - *Spese Vacanze*
  - *Spese RSA (ad usufrutto del Disponente)*
  - *Varie ed Eventuali (donazioni periodiche, etc.etc.)*

TRUST

Costi di Gestione

- I costi di gestione di un trust possono variare sensibilmente in base a diversi fattori, tra cui:
  - Tipologia di trust (revocabile vs irrevocabile, interno vs estero)
  - Patrimonio conferito
  - Complessità degli asset gestiti (immobili, partecipazioni societarie, conti, ecc.)
  - Compenso del trustee (persona fisica o società professionale)
  - Coinvolgimento di consulenti (legali, fiscali, notarili, ecc.) (*)
  - Ecco una panoramica dei costi principali da considerare:

(*) E'un argomento molto dibattuto quando si parla di trust, ma l'obiettivo deve essere l'utilizzo dei beni in trust a vantaggio dei beneficiari e non dei consulenti necessari al funzionamento della struttura.

Una buona redazione porta questa spesa al minimo, idealmente a zero o poco più: una spesa mirata in sede di costituzione semplifica poi la gestione e genera risparmio nel tempo.

TRUST

Costi di Gestione

- **1. Costi di costituzione del trust**
- Redazione dell'atto istitutivo: se redatto da un avvocato o notaio specializzato, può costare da 3.000 a 10.000 euro, o più per strutture complesse.
- Atto notarile: se richiesto (es. per conferimento di beni immobili), si pagano anche le spese notarili.
- Tasse di registro e imposte di donazione: in base al tipo di beni trasferiti al trust.
- **2. Compenso del trustee**
- Persona fisica (es. professionista): da 1.000 a 5.000 euro l'anno.
- Dipende moltissimo da quanto intervento pratico debba effettuare il trustee: si va da un compenso simbolico per il mantenimento della carica nell'ipotesi di un mero ricevimento delle notizie della banca e della casa 1.000 € a compensi crescenti man mano che possono crescere i compiti sia di controllo dei beneficiari sia di gestione dei beni
- Se si crea un Trust Generale e poi uno specifico per ogni famiglia, si possono ridurre i costi. Ci potrebbero essere altre soluzioni da approfondire

TRUST

Costi di Gestione

- **3. Costi di gestione annuali**
- Contabilità e bilancio del trust: obbligatori per molti tipi di trust, soprattutto in ambito aziendale – da 1.000 a 5.000 euro l'anno.
- Consulenze legali o fiscali ricorrenti: se il trust è complesso o soggetto a verifiche fiscali, si possono aggiungere altri 2.000–10.000 euro l'anno.
- Imposte: il trust può essere soggetto a tassazione diretta o indiretta, in base alla residenza fiscale e al tipo di trust (opaco vs trasparente).
- **4. Trust estero**
- Se il trust è costituito in una giurisdizione estera (es. Jersey, Guernsey, Isle of Man, ecc.), possono esserci costi aggiuntivi:
- Trust company estera: spesso parte da 5.000–20.000 euro/anno, in valuta locale.
- Registrazione nel registro dei trust esteri (art. 22 D.Lgs. 231/2007): obbligo in Italia con possibili sanzioni in caso di omissioni.

TRUST

Costi di Gestione

Esempio pratico (indicativo)

- Per un trust familiare con beni per 1 milione di euro (immobili e investimenti finanziari):
- Costituzione: 2.000€ - 10.000€ *Notaio*
- Compenso Trustee (società fiduciaria): 1.000-5.000 €/y *Trustee*
- Spese fiscali e legali annuali: 500€ -1.000 € ? *Commercialista*
- Contabilità e gestione: 500€ -1.000 € ? *Commercialista*
- Piano Terapeutico ????? *AdS/Tutor*
- Day by Day *1500€-2000€?* *Badante*
- Totale annuo: circa 8.000€ - 10.000 €/anno, oltre ai costi iniziali.
- *<A parte la/il Badante, tutte le altre figure potrebbero essere meno costose se condivise da piu' Disponenti, ovviamente con piccole differenze nella gestione dei singoli Trust, ma facente capo ad un Trust Generale con punti condivisibili>*

Schedula (Esempio)

Temporale & Economica - RENDITA

				2025	2026	2027	2028	2029	2030-2049
Beni Patrimoniali	CESPITE	VALORE (INCREMENTALE)	Casa						
		RENDITA NETTA (AFFITTO)	Casa						
	CONTO CORRENTE		CC						
	FONDI	RENDITA NETTA	Rendita Fondi						
		SPESE	Spese Fondi						
	TERRENI	RENDITA	Rendita Terreni						
		SPESE	Spese Terreni						
	ATTIVITA’	RENDITA	Attivita’						
		SPESE	Spese Attivita’						

Schedula (Esempio)

Temporale & Economica - COSTI

				2025	2026	2027	2028	2029	2030-2049
Costi	TRUST	ACCENSIONE	Accensione						
			Preparazione						
			Gestione						
		TASSE	Registro						
			Registro Immobili						
			Ipotecarie						
	CONTRATTO GAS CASA		Gas						
	CONTRATTO LUCE CAS		Luce						
	TARI CASA		TARI						
	IMU CASA		IMU						
	SPESE CONDOMINIALI		Casa						
	SPESE MEDICHE		Dirette						
			Indirette						
	VEICOLI		Valore						
			Bollo						
			Assicurazione						
	OPERE D’ARTE/ETC.		Valore						
TOTALE									

Simulazione Economica

Calcolo del Valore Attuale Netto (anche NPV/Net Present Value)

- *Prima di 'tuffarsi' in un progetto del genere, e' bene preparare una simulazione economica che dia un risultato positivo alla fine del periodo previsto di validita' del Trust, inserendo Guadagni, Spese, Tasse, etc.etc.*
- *Può anche essere* **non economico** *conferire i beni in trust ma può essere concretamente necessario.*
- *L'importante è che l'esistenza del trust sia sostenibile per la prevedibile esistenza delle persone che ne beneficiano.*
- *Si può anche considerare che non sia necessario spogliarsi dei propri beni in vita, poiché il trust può essere anche costituito per testamento, oppure può essere costituito in vita e gli apporti stabiliti per testamento.*
- *In ogni caso, è prudente costituire trust che, se prevedono l'attribuzione di beni nel corso della vita dei disponenti, dia la possibilita' di revocare I conferimenti*
- *Il calcolo del VAN (NPV) puo' dare un'idea dell'economicita' e della robustezza del progetto*

NPV (VAN)

Net Present Value
(Valore Attuale Netto)

FAMIGLIE IN RETE

La **NPV** (Net Present Value), in italiano **Valore Attuale Netto (VAN)**, è un indice finanziario utilizzato per valutare la **redditività di un investimento** o di un progetto.

🟦 Definizione

La **NPV** rappresenta la **somma dei flussi di cassa futuri attualizzati** generati da un investimento, **meno l'investimento iniziale**.
In altre parole, misura quanto un progetto crea (o distrugge) valore in termini di moneta attuale.

NPV (VAN)

Formula

FAMIGLIE IN RETE

$$VAN_0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+i)^t} + \frac{R_n}{(1+i)^n}$$

Perciò si applica:

$$C_t = E_t - U_t$$

NPV (VAN)

Parametri di Input

I_0	Investimento al punto di partenza ($t = 0$)
n	Durata in anni
t	Intervallo temporale
C_t	Flusso di cassa
E_t	Entrate al momento t
U_t	Uscite al momento t
i	Tasso di sconto in %
R_n	Valore residuo
VAN_0	Valore attuale netto

NPV (VAN)

Parametri di Input

Esempio per Immobile

- **Beni Immobili**
  - **Bisogna avere una valutazione economica dell'immobile**
  - **Tale Valore variera' nel tempo**
  - **Ogni Comune ha una sua variazione nel tempo**
  - **Per un comune come Milano, ogni area della citta ha una sua variazione di valore**
  - **Qui di fianco un esempio di variazione di valore nel tempo a m2 per Zone Residenziali di Milano**

Sequenza Trust

FAMIGLIE IN RETE

Ipotetica Sequenza Progetto di Vita (Trust & Co-Housing)

FAMIGLIE IN RETE

SCHEMA DEL '*PROGETTO DI VITA*'

FAMIGLIE IN RETE

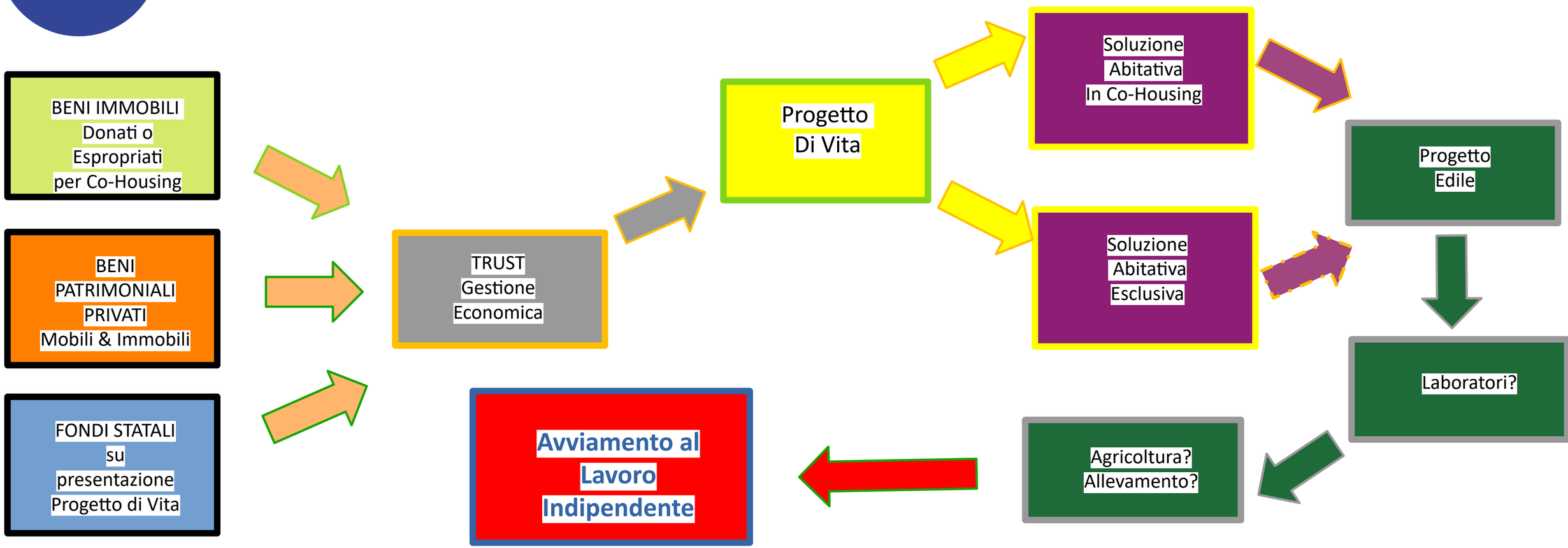

TRUST

Conclusioni e Raccomandazioni

1) E’ necessario calcolare con una buona approssimazione se vale la pena “spogliarsi” dei nostri bene e cederli ad un amministratore (Trustee), in altre parole il bilancio finale tra spese/costi di gestione e redditi/valori dei beni *dovrebbe* essere in positivo per non lasciare problemi economici in eredita’ ai nostri cari, ma anche se non economico, conferire i beni in trust puo’ essere concretamente necessario.

2) Il Trustee diventa proprietario ma entro i limiti prestabiliti dalle regole, in base alle quali, ad esempio, non può vendere un bene senza la controfirma del Guardiano.

3) Il Beneficiario può invocare la quota di legittima ereditaria con una "Azione di Riduzione", ma i lunghi tempi lo farebbero sicuramente desistere.

TRUST

Conclusioni e Raccomandazioni

4) I beni sono nettamente separati dal patrimonio del Trustee non rientrando nel regime patrimoniale e, di conseguenza, della successione.

5) In ogni caso gli eventuali creditori di un Trustee non possono agire sul debitore mettendo le mani sul fondo.

6) Anche chi avanza pretese rispetto al Disponente non può ”intaccare” il fondo, visto che *non dispone* più del suo patrimonio, tranne in alcuni casi di revocatoria ordinaria e fallimentare.

7) IL Trust e’ considerato e menzionato come strumento di gestione dei fondi (che dovrebbero essere messi a disposizione dal Governo), anche nella Legge 112 del Giugno 2016 che da’ <*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare*>. I fondi vengono erogati in base alla presentazione di un *Progetto di Vita*

TRUST

Conclusioni e Raccomandazioni

8) Sarebbe opportuno selezionare Trustee e Guardiano tra persone fidate, altrimenti bisogna affidarsi a professionisti e quindi a cottimo.

9) E proporre alternative ai nominativi in caso di decesso, impossibilita' a svolgere il ruolo, etc., cercando di non creare conflitto di interessi

10) In teoria la nostra Associazione potrebbe farsi carico del ruolo di Guardiano, mentre per quello di Trustee dovremmo diventare una Fondazione

11) In questa maniera si ridurrebbero i costi. Questo vale anche per un AdS (Piano Terapeutico, etc.) fidato e magari un Commercialista (Dichiarazione Redditi, Tributi, etc,) di famiglia.

12) Per assistenza a domicilio e badante, invece dobbiamo rivolgerci a professionisti

Bibliografia

Testi da ‘Trust per l’Italia’ e Studio Lupoi

- Trust dopo di noi - maggio 2017
- Progetti di Vita e nostri desideri: Trust for G.
- Desiderata ‘Dopo di noi’ integrato
- Allegato Lettera Desiderata

Testi da Houses4All & Banca Sella

- Well Planning: il Trust

Testi dal Web

- Legge n.112 del 2016

Esperienza Diretta

- Colloquio con Studio Notarile Grilli (2026 - Milano)

FAMIGLIE IN RETE

GRAZIE

FAMIGLIE IN RETE

Contatti

Siamo raggiungibili ai seguenti indirizzi:

famiglieinrete2021@gmail.com

www.famiglieinretesalutementale.it

https://www.facebok.com/share/19XpWM6eGv/

FAMIGLIE IN RETE